

## Condizioni generali d'acquisto

### 1. Ambito e accettazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali (le «CG») si applicano a tutti gli ordini d'acquisto di Ascom UMS s.r.l. e vanno considerate parte integrante di qualsiasi ordine d'acquisto inviato da Ascom (insieme alle CG «Contratto») salvo ove diversamente indicato da Ascom per iscritto, a prescindere dal fatto che si faccia o meno esplicito riferimento alle CG.
- 1.2. Se il fornitore accetta l'ordine d'acquisto di Ascom o inizia a consegnare prodotti e/o a erogare servizi ordinati da Ascom, si ritiene che il fornitore in questione abbia accettato integralmente le presenti CG. Il fornitore non può modificare l'ordine d'acquisto di Ascom e la conferma del fornitore non può includere testi prestampati quali, per esempio, le proprie condizioni generali. L'ordine d'acquisto di Ascom e le presenti CG possono essere rettificati, cambiati o modificati solo tramite un documento scritto firmato da entrambe le parti.

### 2. Prezzi e condizioni di pagamento

- 2.1. I prezzi di prodotti e/o servizi ordinati da Ascom devono essere concordati fra le parti prima di ogni consegna di prodotti e/o prima di ogni erogazione di servizi. I prezzi si intendono fissi salvo diversi accordi. Il fornitore non ha alcun diritto di applicare spese di fatturazione o altri supplementi di prezzo.
- 2.2. Il fornitore è tenuto ad inviare le proprie offerte gratuitamente.
- 2.3. I pagamenti devono essere effettuati entro sessanta (60) giorni netti dal ricevimento della fattura da parte di Ascom.

### 3. Ordini

Il fornitore deve confermare l'ordine per iscritto e senza modifiche entro 10 giorni dal suo ricevimento. In mancanza di tale conferma, Ascom ha il diritto di annullare l'ordine senza indicarne i motivi. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Ascom riguardo all'annullamento dell'ordine in questione.

### 4. Consegna

- 4.1. Il fornitore deve rispettare i tempi di consegna indicati nell'ordine d'acquisto di Ascom. Per tempi di consegna si intende il periodo di tempo che intercorre fra un ordine d'acquisto e la consegna del(i) prodotto(i) e/o l'erogazione del(dei) servizio(i). Qualora il fornitore preveda di avere difficoltà nel rispettare i tempi di consegna, sarà tenuto a informarne Ascom per iscritto non appena possibile specificando in quale misura la data di consegna ne risenta e quali azioni intenda adottare al fine di rimediare al mancato rispetto dei tempi di consegna.
- 4.2. Se il fornitore non consegna un ordine d'acquisto entro i tempi di consegna specificati, Ascom avrà diritto a un'indennità. Per ogni settimana (o parte di essa) di ritardo nella consegna, l'indennità applicabile sarà pari all'uno punto cinque (1.5) per cento dell'importo netto totale dell'ordine d'acquisto in questione, fino a un massimo del quindici (15) per cento dell'importo netto totale di detto ordine d'acquisto. Ciò non pregiudica il diritto di Ascom di richiedere il risarcimento del maggior danno. Ascom non ha diritto ad alcuna indennità se il ritardo le è imputabile.
- 4.3. Le condizioni di consegna per il(i) prodotto(i) è FCA conforme agli standard Incoterms in vigore.
- 4.4. Qualora il fornitore non esegua la consegna di un ordine d'acquisto entro i tempi di consegna ivi specificati, dovrà fornire ad Ascom il(i) prodotto(i) e/o servizio(i) in ritardo da un'altra fonte, p.es. un «broker» o un altro distributore, entro massimo cinque (5) giorni feriali (per «giorno feriale» si intende un giorno in cui le banche sono aperte per lo svolgimento dell'attività bancaria generale nel luogo ove Ascom ha la sede) e senza alcun costo supplementare per Ascom. Se il ritardo è imputabile ad Ascom, i tempi di consegna si prolungheranno di un periodo ragionevole.
- 4.5. Il fornitore deve sempre dare la massima priorità all'ordine/agli ordini d'acquisto di Ascom e deve impiegare le risorse necessarie per la consegna del/dei prodotto(i) e/o l'erogazione del/dei servizio(i) conformemente all'ordine d'acquisto in questione e alle presenti CG. Il fornitore deve inoltre accertarsi che qualunque subfornitore o produttore impieghi le risorse necessarie al medesimo fine. Il fornitore non potrà in ogni caso addurre problemi relativi all'impiego delle risorse per giustificare ritardi nella consegna degli ordini di acquisto.
- 4.6. Consegne in eccesso, anticipate e parziali non vengono accettate senza previa autorizzazione scritta di Ascom. Ascom ha il diritto di rendere al fornitore, a spese di quest'ultimo, eventuali consegne in eccesso, anticipate e parziali.
- 4.7. Il fornitore deve attenersi alle norme di sicurezza e protezione della merce, quali OEA (Operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO)), C-TPAT (Customs-Trade Partnership against Terrorism), ISPS (International Ship and Port Facility Security) o regolamenti equivalenti.
- 4.8. Il fornitore certifica che il(i) prodotto(i): (a) fabbricato(i), immagazzinato(i), inviato(i) o spedito(i) per un richiedente/Operatore economico autorizzato (OEA, C-TPAT, ISPS); (b) spedito(i) al richiedente/Operatore economico autorizzato (OEA, C-TPAT, ISPS) o (c) ritirato(i) per la spedizione da un richiedente/Operatore economico autorizzato (AEO, C-TPAT, ISPS) (i) è/sono fabbricato(i), immagazzinato(i), lavorato(i) e caricato(i) in spazi commerciali sicuri e in aree di carico e trasporto sicure; ed (ii) è/sono protetto(i) contro ingerenze non autorizzate durante la produzione, l'immagazzinamento, la lavorazione, il carico e il trasporto.

## 5. Disdetta

Ciascuna delle parti ha il diritto di disdire un ordine d'acquisto, previa notifica scritta indirizzata all'altra parte, qualora l'altra parte (i) non adempia sostanzialmente all'ordine d'acquisto in questione o violi le presenti CG e a condizione che non venga posto rimedio all'inadempimento o alla violazione entro trenta (30) giorni da quando la parte non inadempiente abbia inviato un avviso specificando la natura dell'inadempimento e chiedendo che vi venga posto rimedio (qualora l'inadempimento non possa essere risolto, il periodo di rimedio di trenta (30) giorni non trova applicazione) oppure (ii) venga sottoposta a una qualsiasi procedura di insolvenza o liquidatoria.

## 6. Documenti di consegna, imballaggio e involucro

- 6.1. Su tutti i documenti di consegna, come per esempio il bollettino di consegna, il packing list, la fattura e un certificato di qualità, se disponibile, deve essere riportato il numero dell'ordine d'acquisto di cui trattasi e il codice articolo di Ascom e tali documenti devono essere emessi conformemente alle istruzioni fornite da Ascom.
- 6.2. Il packing list deve essere sempre applicato in modo visibile all'esterno dell'involucro del/dei prodotto(i). Se una consegna è composta da prodotti con vari codici articolo Ascom, tali prodotti devono essere imballati e contrassegnati separatamente. Se dei prodotti appartenenti a diversi ordini d'acquisto vengono spediti insieme, occorre predisporre bollettini di consegna e packing list separati per ogni singolo ordine d'acquisto.
- 6.3. I prodotti elettronici devono essere imballati conformemente alla confezione di fornitura/unità d'imballaggio concordata (bobina, tubo, alla rinfusa, ecc.) e il materiale da imballaggio deve consistere in materiale protettivo ESD (salvo diversi accordi in un ordine d'acquisto specifico. Tutti i prodotti devono essere confezionati in modo tale da non subire danni durante il trasporto.
- 6.4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2.1, l'imballaggio dei prodotti, compreso l'involucro, deve essere incluso nel prezzo concordato fra le parti prima di qualsiasi consegna del/dei prodotto(i) e/o prima che abbia inizio l'erogazione di qualsiasi servizio (salvo diversi accordi relativi ad uno specifico ordine d'acquisto).

## 7. Garanzia

- 7.1. Il fornitore garantisce che il(i) prodotto(i) funzionerà/funzioneranno secondo i, e sarà/saranno conforme(i) ai, requisiti e alle specifiche concordati e sarà/saranno privo(i) di difetti quanto a progettazione, materiali e lavorazione per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna del/dei prodotto(i) ad Ascom e (ii) il(i) servizio(i) verrà/verranno eseguito(i) conformemente ai requisiti e alle specifiche concordati, e i pezzi consegnati dal fornitore in relazione all'esecuzione del/dei servizio(i) sarà/saranno privo(i) di difetti quanto a progettazione, materiali e lavorazione per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di erogazione del/dei servizio(i) ad Ascom.
- 7.2. Il fornitore garantisce che il(i) prodotto(i) sarà/saranno privo(i) di difetti epidemici. Per «difetto epidemico» si intende un difetto: (i) non previsto nell'ordine d'acquisto in questione e (ii) provocato dallo stesso difetto di materiale, lavorazione o progettazione e non limitato a una singola installazione, (iii) definito con riferimento alle specifiche concordate, (iv) con una causa di fondo identica, (v) che appare in oltre il quattro (4) per cento del rispettivo hardware consegnato nei dodici (12) mesi precedenti o nelle cinquecento (500) unità precedentemente consegnate, a seconda di quale sia la quantità maggiore, senza limiti di tempo.
- 7.3. Se Ascom scopre che i prodotti in consegna o i servizi in esecuzione non soddisfano i requisiti e/o le specifiche concordati, Ascom è autorizzata: (a) a rifiutare la consegna informando il fornitore per iscritto entro (15) giorni e, (b) riguardo a prodotti, a rendere parti di prodotti o interi prodotti, alcuni o tutti i prodotti, affinché (i) vengano revisionati o (ii) sostituiti o (iii) venga emessa una nota di credito, e (c) riguardo ai servizi, (i) a intraprendere il lavoro correttivo necessario a rischio e a spese del fornitore o (ii) a ricorrere a un terzo a tale scopo. Qualora subentrino problemi di qualità imputabili al fornitore, il(i) prodotto(i) sostitutivo(i) deve/devono essere consegnato(i) ad Ascom entro tre (3) giorni feriali. In caso di rettifiche del/dei prodotto(i) presso Ascom, quest'ultima addebiterà al fornitore la tariffa oraria applicabile sulla base del listino prezzi di Ascom in vigore.
- 7.4. Dopo aver contattato il fornitore, e a spese di quest'ultimo, Ascom gli renderà il(i) prodotto(i) difettoso(i) unitamente a un rapporto d'ispezione.
- 7.5. Entro trenta (30) giorni di calendario dalla data del reso del/dei prodotto(i) difettoso(i), Ascom riceverà una nota di credito pari al valore del/dei prodotto(i) reso(i) e dei costi di confezionamento e trasporto (se del caso).
- 7.6. Qualora parte dell'importo di una fattura deve essere accreditata ad Ascom, Ascom sarà tenuta a saldare l'importo restante della fattura entro cinque (5) giorni feriali dalla data di ricevimento da parte di Ascom della nota di credito ma, comunque, non prima della data di scadenza della fattura originaria.
- 7.7. Qualora il fornitore appuri, una volta ricevuto(i) il(i) prodotto(i), che quest'ultimo(i) sia/siano privo(i) di difetti, tutti i costi inerenti al confezionamento e al trasporto correlati al reso saranno a carico di Ascom.

## 8. Assistenza da parte del fornitore

Al fine di fornire ad Ascom un'assistenza continua, il fornitore deve mettere a sua disposizione personale necessario e sufficientemente qualificato, fra cui una persona competente per il prodotto e/o servizio in questione ed esperti di un subfornitore o produttore. Per eventuali richieste inerenti a prezzi, informazioni di consegna e questioni tecniche, il fornitore deve offrire assistenza ad Ascom entro ventiquattro (24) ore. Qualora occorra richiedere prezzi e/o informazioni di consegna a un subfornitore o a un produttore, tali informazioni devono essere comunicate ad Ascom nel più breve tempo possibile.

## 9. Componenti obsoleti e/o modificati e modifiche nel processo di produzione

Il fornitore deve informare immediatamente Ascom per iscritto, e non oltre cinque (5) giorni feriali da quando ne viene a conoscenza, di modifiche nel processo di produzione o qualora alcuni componenti stiano per subire delle modifiche, essere gradualmente ritirati dal mercato o eliminati. Tale notifica deve contenere la denominazione del componente, il codice articolo di Ascom, la data del «Last Time Buy» che deve essere successiva di almeno 6 mesi, ed eventuali alternative di sostituzione.

## 10. Conformità con le norme e i regolamenti

- 10.1. Il fornitore deve garantire che il(i) prodotto(i) e/o servizio(i), al momento della consegna, sia/siano conforme(i) a norme e regolamenti locali imperativi.
- 10.2. Ascom è autorizzata, senza che il fornitore le addebiti alcun costo, a controllare il(i) prodotto(i) e l'esecuzione del/dei servizio(i), a seconda dei casi, presso l'azienda del fornitore al fine di accertarsi che prodotti e servizi, a seconda dei casi, siano conformi ai requisiti e alle specifiche concordati.
- 10.3. Il fornitore deve accertarsi che la fabbricazione del/dei prodotto(i) e l'esecuzione del/dei servizio(i) avvengano in conformità ai requisiti e alle specifiche concordati, tramite un sistema di qualità che copra tutte le attività che possono influenzare la qualità del/dei prodotto(i) e/o servizio(i), e ove del caso, la sicurezza ambientale e delle informazioni. Al fine di eliminare e prevenire il rischio che la qualità venga compromessa e di scoprire, in fase precoce, difetti, discrepanze o altre condizioni che potrebbero dare origine a problemi di qualità, di sicurezza ambientale o di sicurezza delle informazioni, il sistema di gestione della qualità deve contenere delle prassi che, ove applicabile, siano conformi alle versioni attuali degli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 e ISO 13485. Le prassi devono includere anche misure correttive. In caso di discrepanze nei confronti dei requisiti e delle specifiche concordati, Ascom ne deve essere immediatamente informata. Tale comunicazione deve, quindi, essere inviata immediatamente al referente per la qualità.
- 10.4. Il sistema di qualità deve essere periodicamente esaminato dallo staff designato del fornitore. Ascom è autorizzata, inoltre, a eseguire controlli di qualità presso il fornitore, a condizione che a quest'ultimo vengano dati tre (3) giorni di preavviso.
- 10.5. Il fornitore non è autorizzato a scambiare/modificare componenti/software senza il consenso scritto di Ascom. Ascom deve essere debitamente informata di eventuali modifiche nel processo di produzione del fornitore.
- 10.6. Qualora il fornitore sia responsabile della documentazione relativa alla progettazione e alla produzione, Ascom deve essere manlevata e tenuta indenne da e contro qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi relativi a brevetti, progettazione, layout o altro.
- 10.7. Qualora il(i) prodotto(i) o l'esecuzione del/dei servizio(i), a seconda dei casi, presenti/presentino un difetto che provoca danni a persone o beni diversi dal/dai prodotto(i) stesso(i), il fornitore deve manlevare e tenere pienamente indenne Ascom da e contro qualsiasi danno siffatto (incluse spese legali ragionevoli).

## 11. Minerali provenienti da zone di conflitto ("minerali dei conflitti")

- 11.1. Il fornitore deve dare informazioni sull'utilizzo, e sull'origine dei minerali provenienti da aree di conflitto eventualmente contenuti nei prodotti consegnati ad Ascom.
- 11.2. Se un prodotto contiene minerali provenienti da aree di conflitto, il fornitore deve confermare ad Ascom che tali «minerali dei conflitti» non provengono da alcuno dei seguenti paesi: Repubblica Democratica del Congo, Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sudan del Sud, Tanzania, Uganda e Zambia.
- 11.3. Qualora un minerale dei conflitti provenga da uno dei suddetti Paesi, il fornitore deve specificare ad Ascom da quale miniera provenga.

## 12. Diritti di proprietà intellettuale

- 12.1. Il fornitore dichiara e garantisce che la merce consegnata e i servizi erogati non sono soggetti a diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il fornitore dichiara e garantisce che la fornitura e l'utilizzo della merce consegnata non violano alcun brevetto, licenza o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 12.2. Il fornitore si impegna a manlevare Ascom da qualsiasi pretesa di terzi conformemente a quanto previsto al seguente punto 14.

## 13. Responsabilità

Nella misura in cui la legge applicabile lo consenta, né Ascom né alcuno dei suoi dipendenti, organi, agenti o rappresentanti autorizzati può essere tenuto responsabile ai sensi del Contratto o a qualsiasi altro titolo nei confronti del fornitore o di qualsiasi suo dipendente, organo, agente, rappresentante autorizzato o subfornitore o di qualunque terzo per danni che non siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di Ascom, con espressa esclusione della responsabilità di Ascom per danni da interruzione dell'attività, mancato utilizzo, perdita di dati, perdita di fatturato o di guadagno, costo del capitale, perdita di opportunità d'affari, perdita di clienti.

In ogni caso la responsabilità di Ascom di cui al presente articolo sarà limitata al valore dell'ordine d'acquisto in questione, salvo il caso di dolo e colpa grave.

## 14. Indennità

- 14.1. Il fornitore dovrà tenere Ascom indenne e manlevato da qualsiasi pretesa, azione legale, procedimento, perdita, danno, costo e spesa (incluse, fra l'altro, le ragionevoli spese legali) imputabile a (a) qualsiasi azione o, omissione da parte del fornitore o di qualsiasi suo dipendente che sia in qualunque modo collegata al presente Contratto, al contratto di Ascom con il cliente finale o all'esecuzione dei servizi; (b) una violazione da parte dei prodotti di qualunque diritto d'autore, brevetto, marchio commerciale, segreto commerciale o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; o (c) qualsiasi non conformità da parte del fornitore o di qualunque suo dipendente a qualunque legge, ordinanza, codice e/o regolamento applicabile.

Qualora un terzo avanzi una pretesa contro una delle parti, tale parte deve darne comunicazione all'altra parte per iscritto immediatamente e comunque entro e non oltre 20 giorni, senza formulare alcuna ammissione relativamente a tale pretesa senza il consenso della parte indennizzante, a meno che la parte indennizzante ometta di adempiere tempestivamente alle proprie responsabilità ai sensi del presente punto 10. La parte indennizzante ha il diritto di condurre e controllare (a proprie esclusive spese) la difesa da tale pretesa con un difensore di propria scelta. La parte indennizzata deve collaborare ragionevolmente con la parte indennizzante e i relativi difensori nell'investigazione o difesa di pretese di terzi di cui al presente punto 10.

## 15. Assicurazione

Il fornitore deve procurarsi e mantenere un'adeguata copertura assicurativa. Il fornitore deve procurarsi e mantenere un'assicurazione generale di responsabilità civile con un massimale pari almeno all'equivalente di cinque milioni di EUR (EUR 5.000.000,00) per sinistro, comprensiva per ciascun evento di danni alle persone e danni materiali. Su richiesta di Ascom, il fornitore deve fornire un duplicato dell'attestato assicurativo che confermi la validità di tale assicurazione.

## 16. Riservatezza, protezione dei dati e compliance export/import/Regolamento IA

- 16.1. Salvo ove espressamente previsto per iscritto, nessuna delle parti può divulgare a terzi i contenuti del Contratto o informazioni fornite dall'altra parte o per conto dell'altra parte che dovrebbero ragionevolmente essere trattate come informazioni riservate.

Fermo restando quanto precede, non vi sono incluse informazioni che (a) erano legalmente in possesso del destinatario prima della divulgazione da parte della parte divulgante, (b) sono o diventano pubblicamente disponibili senza colpa da parte del destinatario, (c) vengono ottenute legittimamente dal destinatario ad opera di un terzo che ha il diritto di divulgarle su base non riservata oppure (d) vengono sviluppate indipendentemente dal destinatario senza alcun riferimento a informazioni riservate della parte divulgante, come dimostrato dal destinatario. Le parti possono divulgare informazioni riservate come obbligatoriamente richiesto dal diritto applicabile.

- 16.2. Con riferimento allo scambio di dati personali, le parti devono (a) utilizzare solo i dati strettamente conformi alle normative applicabili in materia di protezione dei dati e ai fini del Contratto, (b) adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e conformi allo stato dell'arte e (c) stipulare un contratto separato sul trattamento dei dati (se necessario).
- 16.3. Il fornitore accetta (i) che i prodotti non vengano mai, direttamente o indirettamente, esportati, importati, venduti, trasferiti o altrimenti utilizzati in un modo che possa comportare una non conformità alle norme e ai regolamenti di esportazione/importazione e (ii) di ottenere tutte le autorizzazioni, licenze o permessi necessari ai sensi di tali leggi e regolamenti.
- 16.4. Il fornitore garantisce e assicura che tutti i prodotti, software o servizi forniti nell'ambito del presente accordo, che contengono o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale ("Sistemi di IA"), sono conformi al Regolamento dell'UE sull'intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689) ("Regolamento IA").

Il fornitore si impegna a:

- informare Ascom per iscritto qualora venga utilizzato un sistema di IA, a comunicare la classificazione del rischio secondo il Regolamento IA e a fornire tutta la documentazione, i manuali d'uso e le prove di conformità necessari affinché Ascom possa utilizzare legalmente il sistema di IA.
- informare tempestivamente Ascom in merito a modifiche, incidenti o rischi che riguardano la conformità, nonché fornire aggiornamenti (updates), patch o correzioni necessari per mantenere la conformità durante l'intero ciclo di vita del sistema di IA.
- supportare Ascom nell'adempimento dei propri obblighi come utilizzatore ("deployer") ai sensi del Regolamento IA, inclusa la risposta alle richieste delle autorità di vigilanza, la conduzione di valutazioni e la gestione delle segnalazioni di incidenti.

- manlevare e tenere indenne Ascom da qualsiasi pretesa, danno o sanzione amministrativa derivante da una violazione del Regolamento IA da parte del fornitore o da una errata classificazione di un sistema di IA.

Ascom ha il diritto di sospendere o terminare l'accordo qualora il fornitore violi in modo sostanziale la presente clausola o qualora il sistema di IA fornito sia considerato non conforme al Regolamento IA.

### 17. Impegno per la sostenibilità

- 17.1. Essendo un gruppo aziendale tecnologico operante a livello internazionale, Ascom prende molto sul serio le proprie responsabilità a livello commerciale, ambientale e sociale. In quanto firmatari dell'iniziativa del Patto Globale delle Nazioni Unite, condividiamo e supportiamo pienamente una serie di valori fondamentali nel campo dei diritti umani, degli standard lavorativi, dell'ambiente e della lotta contro la corruzione. I 10 principi del Patto delle Nazioni Unite sono parte della strategia e delle operazioni commerciali di Ascom e definiscono gli standard minimi non negoziabili. Di conseguenza, il fornitore accetta di rispettare e di aderire a tutte le leggi e regolamenti applicabili, in particolare ai principi fondamentali dell'iniziativa del Patto delle Nazioni Unite ([www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)) quando tratta con Ascom.
- 17.2. Il fornitore deve rispettare il Codice di condotta di Ascom (<https://www.ascom.com/about-us/corporate-governance/directives-and-guidelines/>). Il fornitore deve accertarsi che il proprio personale si attenga agli standard contenuti in tale Codice di condotta. La mancata ottemperanza o il rifiuto da parte del fornitore e/o del relativo personale di rispettare rigidamente tale Codice di condotta verrà considerata(o) come inadempimento sostanziale del Contratto.

### 18. Disposizioni generali

- 18.1. Il Contratto non può essere modificato se non per iscritto.
- 18.2. Il Contratto non può essere ceduto né trasferito a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte (che non sarà negato irragionevolmente).  
Eventuali pretese nei confronti di Ascom non possono essere cedute a terzi.
- 18.3. Il fatto che singole disposizioni delle CG non siano valide non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni non valide con delle nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del Contratto.
- 18.4. Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile per mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione di qualsiasi obbligazione ai sensi del Contratto qualora tale mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione sia dovuta(o) a forza maggiore, fra cui eventi bellici, embargo, sommosse, insurrezioni, sabotaggio o altri disordini civili; incendi, esplosioni, alluvioni o altre catastrofi naturali; fermo restando, tuttavia, che la parte incapace di eseguire la prestazione (i) deve informare al più presto possibile l'altra parte del sopravvenire delle circostanze che le impediscono di eseguire i propri obblighi o che ne ritardano l'esecuzione e descrivere con ragionevole dovizia di particolari le circostanze che provocano tale ritardo, (ii) adoperandosi ragionevolmente per eliminare, risolvere o sormontare siffatti eventi e riprendere l'esecuzione degli accordi presi nel più breve tempo possibile. In tale eventualità, la parte inadempiente verrà dispensata dall'eseguire ogni ulteriore prestazione o dall'adempiere all'obbligo/agli obblighi di cui trattasi, fintantoché tali circostanze permangano e tale parte continui a fare del proprio meglio per riavviare l'esecuzione o riprendere l'osservanza dell'obbligo, laddove sia possibile e nella misura massima possibile, senza ritardo. Le parti devono consultarsi reciprocamente e adottare tutti i ragionevoli sforzi per concordare condizioni adeguate a mitigare gli effetti dell'evento e ad agevolare un'esecuzione continuativa.
- 18.5. L'astensione dall'esercizio o il ritardo nell'esercizio di un qualsiasi diritto, potere o rimedio da parte di una delle parti non equivarrà a una rinuncia allo stesso, né un esercizio parziale precluderà un ulteriore esercizio del medesimo o di altri diritti, poteri o rimedi.
- 18.6. Qualsiasi notifica e altre comunicazioni da effettuarsi ai sensi del o in relazione al Contratto dovranno essere formulate per iscritto e indirizzate all'altra parte, come stabilito nel Contratto.

### 19. Diritto applicabile e foro competente

- 19.1. I contratti sono retti dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CISG).
- 19.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione dei Contratti sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 19.3. In deroga rispetto a quanto previsto sopra, Ascom potrà: (i) esperire azioni contro il Fornitore presso il foro del domicilio del Fornitore; (ii) esperire azioni innanzi a qualsiasi foro competente per misure cautelari d'urgenza ai fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di informazioni riservate